



*Tempi, modalità e procedure
nelle notifiche fiscali.
Il caso AGIDAE*

Sentenza n. 2596/52/14 del 12/12/2013
Depositata il 17/02/2014

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZIONE 52

Riunita con l'intervento dei signori: *omissis*

Ha emesso la seguente:

SENTENZA

- sul ricorso n. 13085/11, depositato il 24/05/2011;
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720119018869141 IRPEF 1999
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

AGIDAE ASS. GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI AUTORITA' ECCLESIASTICA
VIA V. BELLINI 10 00198 ROMA RM

difeso da:

DOTT.RI PAOLO SARACENO E PAOLO BUZZONETTI
VIA GASPARE SPONTINI 22 00198 ROMA RM

altre parti coinvolte:

AG. RISCOSS. ROMA EQUITANIA SUD S.P.A.
VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00147 ROMA RM

difeso da: *omissis*.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L'Ente Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica ha la propria sede legale, dal 1990, in Roma, Via Bellini n. 10, come indicato nelle dichiarazioni presentate all'Agenzia delle Entrate nel corso degli anni.

Il giorno 8/3/2011 è stata ad essa notificata da Equitalia l'intimazione di pagamento n. 97 2011 9018869141/000, in dichiarata esecuzione della cartella di pagamento n. 097 2003 0517004585000, in relazione a omessi versamenti di ritenute IRPEF dovute nell'anno di imposta 1999.

Avverso quest'ultimo provvedimento e la connessa cartella esattoriale il ricorrente è insorto deducendo:

- difetto di notifica dell'atto principale; decadenza dei termini di riscossione delle somme richieste.

Si sono costituite in giudizio Equitalia Sud S.p.a. e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma.

Ciò premesso in fatto, il Collegio osserva quanto segue.

In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.

L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. L'eccezione non può essere accolta.

Il ricorrente sostiene di avere comunicato all'Agenzia delle Entrate, in sede di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, il proprio domicilio fiscale (coincidente con la sede legale), con la conseguenza che l'esecuzione della notifica presso la precedente sede legale può essere imputabile alla mancata segnalazione a Equitalia, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'attuale sede legale.

Pertanto, trattandosi di questione riconducibile alla condotta di quest'ultima, correttamente il ricorrente l'ha evocata in giudizio.

E' stata ulteriormente eccepita l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della cartella esattoriale.

Il rilievo non ha pregio.

Il ricorso in esame si basa sull'omessa notificazione della predetta cartella presso il domicilio fiscale dell'interessato, il quale è potuto venire a conoscenza della pretesa tributaria solo con la consegna dell'atto di intimazione; poiché la notifica della presupposta cartella non è avvenuta presso la sede indicata nelle dichiarazioni dei redditi, solo con la consegna dell'intimazione di pagamento hanno iniziato a decorrere i termini d'impugnazione.

Entrando nel merito della trattazione dell'impugnativa, si osserva quanto appresso.

Con la prima censura l'istante deduce che la presupposta cartella esattoriale non è mai stata notificata presso la sua sede, indicata nelle dichiarazioni dei redditi.

La doglianza è fondata.

Secondo quanto precisato da Equitalia nella memoria difensiva depositata in giudizio, il messo notificatore ha effettuato, in data 1.3.2006, la visura anagrafica, dalla quale risultava che la sede legale ed il domicilio fiscale erano situati in via della Pigna 13/A, e non in via Bellini n. 10, e, constatata l'irreperibilità del destinatario della cartella di pagamento, ha provveduto a depositarla presso il Comune di Roma, con affissione dell'avviso di deposito.

Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla parte istante risulta che la stessa già nella dichiarazione dei redditi dell'anno 1998 (oltre che in quelle

degli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010) aveva indicato che la propria sede legale (coincidente col domicilio fiscale) era ubicata in via Bellini n. 10.

Orbene, la variazione di indirizzo comunicata con la dichiarazione annuale dei redditi è idonea, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 nel testo vigente al momento dell'irrituale notifica della cartella esattoriale, a rendere noto il nuovo domicilio fiscale del contribuente; pertanto l'ufficio deve indirizzare la notifica presso il nuovo domicilio ancorché non risulti dai dati anagrafici del Comune (Cass. I, 12/2/1998 n. 1484): le variazioni di indirizzo risultanti dalle dichiarazioni annuali hanno effetto a prescindere dall'esistenza di una corrispondente variazione anagrafica.

Pertanto, era onere dell'Agenzia delle Entrate comunicare ad Equitalia il corretto indirizzo presso il quale eseguire la notifica, quale indicato nelle dichiarazioni fiscali del contribuente.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le censure non esaminate.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013.

Il relatore
Gianluca Bellucci

Il Presidente
Carmin Di Enzo

* * * *

QUOTE ASSOCIATIVE 2014

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 25/10/2013, ha deciso di mantenere invariati gli importi delle quote associative.

Li riportiamo di seguito:

Istituti	€ 380,00
Economi/Superiori	€ 200,00
Consulenti	€ 550,00

La quota associativa comprende:

- consulenza contrattuale, fiscale, legale, previdenziale, assicurativa, progetti formativi;
- contrattazione ed assistenza sindacale;
- rivista bimestrale "AGIDAE", foglio informativo "AGIDAE Informazioni", accesso all'Area Soci del sito AGIDAE;
- partecipazione gratuita a convegni ed eventi formativi;
- accesso ai servizi promossi da AGIDAE: formazione continua, qualità, progettazione e supporto per finanziamenti pubblici per la formazione continua di religiosi e lavoratori dipendenti;
- possibilità di usufruire di convenzioni riservate agli associati.